

DISCIPLINARE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 50/2016 dalla legge 145/2018, del d.l. 32/2019, convertito con legge 56/2019 e della gestione informatica dell'Albo tramite Portale



INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Scopo e obiettivi

Articolo 3 - Articolazione

Articolo 4 - Condizioni richieste per l'iscrizione nell'elenco

Articolo 5 - Modalità d'iscrizione

Articolo 6 - Comunicazioni successive

Articolo 7 - Durata dell'iscrizione e aggiornamento

Articolo 8 - Cause di sospensione e cancellazione

Articolo 9 - Trattamento dei dati

Articolo 10 - Pubblicità



Articolo 1 - Oggetto

Il presente atto disciplina l'albo degli operatori economici dell'Associazione Croce Rossa Italiana (di seguito anche "Associazione"), in attuazione dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, da cui trarre i nomi da invitare alle procedure di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, relative alla fornitura di beni, servizi e lavori.

Il presente atto contiene le norme da osservare per l'iscrizione nell'elenco, la specifica dei requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure.

L'Albo sarà impiegato come strumento da utilizzare nelle singole procedure attinenti le categorie merceologiche indicate, in base ai CPV previsti dalla vigente normativa, identificando i soggetti, potenziali candidati ad eseguire lavori, somministrare beni e prestare servizi nell'ambito di affidamenti inferiori alle soglie comunitarie di settore, secondo quanto previsto nel regolamento per gli affidamenti sotto soglia.

In particolare, mediante l'iscrizione all'Albo, gli operatori economici potranno essere interpellati per la partecipazione a procedure di affidamento, dirette o negoziate, indette dall'Associazione e, qualora affidatari del lavoro, fornitura o servizio, l'incarico sarà perfezionato secondo quanto previsto nel citato regolamento.

L'Associazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione di soggetti non inseriti nell'Albo qualora si renda necessario attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dello stesso, dandone adeguata motivazione nell'atto adottato.

Inoltre, resta ferma la possibilità per l'Associazione, in casi specifici e motivati, di invitare anche altri soggetti oltre al numero minimo previsto, per ragioni di opportunità legate alla natura o alle caratteristiche tecniche del lavoro, fornitura o servizio.

Articolo 2 - Scopo e obiettivi

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire nel dettaglio la metodologia con cui viene istituito e gestito l'Albo e i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti che vogliono candidarsi, quali esecutori di lavori o prestatori di servizi e forniture.

L'Albo individua in particolare:

- l'insieme delle informazioni che un soggetto deve fornire all'Associazione per candidarsi a diventare fornitore della stessa;
- l'elenco delle categorie merceologiche alle quali vengono invitati ad iscriversi i soggetti potenzialmente interessati a collaborare con l'Associazione.

Gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l'istituzione dell'Albo concernono:

- l'introduzione di criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di affidamento di lavori ed in quelle di acquisizione di beni e servizi;
- il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità in procedure caratterizzate da semplicità e celerità;
- la dotazione per l'Associazione di un utile strumento di consultazione organizzato in sezioni e secondo categorie merceologiche.



Articolo 3 - Articolazione

L'Albo è articolato in tre sezioni:

- a. Sezione I: Lavori (L);
- b. Sezione II: Servizi (S);
- c. Sezione III: Forniture (F).

Nell'ambito di ogni Sezione, l'Albo si suddivide per categorie e classi, secondo la tabella inserita nel documento "Elenco categorie merceologiche", in base ai CVP vigenti.

L'Associazione utilizza adeguate forme di pubblicità in caso di aggiornamento delle categorie e/o classi merceologiche secondo le proprie esigenze.

Le categorie merceologiche previste per l'iscrizione all'Albo potranno infatti essere oggetto di ampliamenti, soppressioni, accorpamenti, scorpori e modificazioni nel corso del tempo.

Sarà possibile presentare le richieste d'iscrizione solo ed esclusivamente per le categorie risultanti nell'elenco pubblicato dall'Associazione al momento della richiesta di iscrizione.

Sarà comunque possibile nel corso del periodo di valenza dell'iscrizione, qualora il soggetto abbia i requisiti necessari, chiedere la variazione del novero delle categorie a cui il soggetto stesso è iscritto, mediante l'iscrizione a categorie ulteriori o mediante l'iscrizione a nuove categorie inserite.

Articolo 4 - Condizioni richieste per l'iscrizione nell'elenco

L'iscrizione in elenco è consentita agli operatori economici, tra cui i professionisti abilitati allo svolgimento di attività libero professionali, per i quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, né sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti e che, alternativamente, siano in una delle seguenti situazioni:

- iscritti alle Camere di Commercio Italiane;
- iscritti a Ordini o Albi professionali;
- associazioni, Onlus ecc. non iscritte in Camera di Commercio e in possesso di codice fiscale;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE;
- operatori economici stabiliti in Stati non membri UE, ma autorizzati a partecipare a procedure di appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l'UE.

Inoltre, i soggetti che vogliono candidarsi per l'iscrizione all'Albo devono:

- a) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l'Associazione, neanche potenziale, non aver proposto nei confronti della stessa azione giudiziaria, procedura arbitrale, procedimento di mediazione;
- b) aver preso visione del Codice Etico sottoscritto dall'Associazione, essere a conoscenza di tutti i principi contenuti in tali atti e devono impegnarsi ad aderire ai criteri di condotta in essi indicati;

Gli interessati, inoltre, dovranno indicare anche:

1. il fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;



2. il fatturato specifico realizzato, con forniture/servizi analoghi a quelli delle categorie per le quali si chiede l'iscrizione, conseguito sempre negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;
3. capacità tecnica documentata da certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità" (quali ad esempio UNI EN ISO/SA, etc.);
4. esperienza pregressa per affidamenti di lavori, servizi e forniture analoghi relativi all'ultimo triennio.

Per i professionisti, i requisiti indicati ai punti 3 e 4 sono attestati presentando il c.v. professionale nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 445/2000, datato e firmato.

Tutti gli operatori economici hanno facoltà di presentare, nell'apposita sezione, altra documentazione idonea a provare la propria capacità tecnica;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, in merito al possesso dei requisiti sopra citati, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 76 d.p.r. 445/2000.

L'Associazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche agli operatori economici iscritti all'Albo al fine di riscontrare e vigilare sul rispetto dei requisiti dichiarati.

Articolo 5 - Modalità d'iscrizione

Dal 01/08/2019 l'iscrizione sarà effettuata tramite la compilazione dell'istanza telematica, collegandosi al sito istituzionale dell'Associazione <https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare>.

L'iscrizione decorre dalla data di accreditamento nell'Albo dell'Associazione.

Per gli operatori già iscritti all'Albo al 31/01/2019, l'iscrizione dovrà essere confermata tramite presentazione di idonea istanza telematica entro il 30/09/2019. In caso di mancata conferma entro tale termine, l'Associazione procederà alla cancellazione dell'iscrizione dall'Albo.

Articolo 6 - Comunicazioni successive

Gli Operatori Economici, iscritti all'Albo, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente i propri dati.

L'inadempimento di tale obbligo comporta l'avvio della procedura di sospensione/cancellazione.

L'Associazione si riserva comunque la facoltà di:

- richiedere, in ogni momento, agli Operatori Economici iscritti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione e/o ulteriori documenti, anche se non espressamente indicati nel presente Disciplinare
- sospendere l'Operatore Economico dall'Albo Fornitori, qualora emergano, dalle nuove dichiarazioni/documentazioni presentate, fattispecie che occorre accertare/verificare, procedendo in tal caso ad informare l'Operatore Economico.

Inoltre il mancato aggiornamento e/o integrazione dei documenti richiesti, decorsi i termini assegnati per l'aggiornamento e/o integrazione, potrà determinare la cancellazione dell'iscrizione.

In particolare gli operatori economici sono tenuti a comunicare all'Associazione:



- la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 15 giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione dal predetto Albo;
- la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 15 giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione dal predetto Albo;
- ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nell'istanza di iscrizione, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 30 giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione dal predetto Albo.

In ogni caso, poiché le attestazioni indicate e fornite nell'istanza di iscrizione rappresentano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 447/2000, devono essere rinnovate al momento della comunicazione di modifica dei fatti o degli atti attestati nell'istanza stessa.

Articolo 7 - Durata dell'iscrizione e aggiornamento

L'inserimento nell'Albo attribuisce al soggetto l'idoneità per la partecipazione alle procedure indette dall'Associazione. Tale iscrizione dovrà essere rinnovata periodicamente, telematicamente, previa verifica della permanenza dei requisiti minimi richiesti.

Per l'aggiornamento dei dati richiesti sarà inviata una richiesta telematica a ciascun iscritto, il quale dovrà provvedere all'aggiornamento dei propri dati.

L'Associazione procederà alla cancellazione dei soggetti che, entro il termine richiesto, non avranno proceduto alla richiesta di rinnovo o che non avranno dichiarato il possesso dei requisiti prescritti.

La stessa si riserva la facoltà di effettuare una verifica in qualsiasi momento, concernente sia il possesso dei requisiti in fase d'iscrizione che il mantenimento, per i fornitori già qualificati, dei requisiti stessi.

L'Albo fornitori è aperto e oggetto di aggiornamento dinamico e continuo.

Articolo 8 - Cause di sospensione e cancellazione

Si procede alla sospensione dell'iscrizione degli operatori economici dall'Albo fornitori, sino alla completa rimozione della causa di sospensione, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- mancata comunicazione di attestazioni, informazioni o dati modificati e/o variati rispetto a quelli indicati e forniti con l'istanza di iscrizione;
- verifica di irregolarità contributiva, sino a quando il DURC non risulti positivo;
- procedimenti in corso inerenti procedure di concordato preventivo o fallimentari;
- procedimenti penali in corso per reati gravi, incidenti sulla moralità o serietà professionale, ovvero per delitti finanziari;
- procedimenti in corso inerenti l'applicazione di misure di prevenzione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- procedure di accertamento, da parte dell'Associazione, in ordine ad irregolarità nell'esecuzione di precedenti affidamenti o in corso di esecuzione, ovvero di inadempimento parziale (ad es. mancato rispetto dei termini di consegna, fornitura di merce di qualità inferiore rispetto a quella pattuita, consegna di aliud pro alio, mancato superamento del collaudo);
- revoca dell'aggiudicazione disposta dall'Associazione per inadempimento contrattuale;



- inadempimento agli obblighi di informazione e comunicazione;
- inadempimento agli obblighi previsti dal Codice etico;
- altri gravi irregolarità opportunamente contestate.

Si procede alla cancellazione degli operatori economici dall'Albo fornitori, nel caso di:

- condotta illecita, ovvero negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori, servizi, forniture;
- perdita di uno dei requisiti generali richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- accertamento dell'insussistenza dei requisiti generali richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione dell'attività;
- presentazione di offerte relative a procedure di affidamento per le quali vengano rilevate gravi irregolarità o anomalie;
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
- mancata presentazione, senza valida motivazione, di offerte in tre consecutivi procedimenti di gara;
- rinuncia, senza giustificato motivo, di un incarico affidatogli dall'Associazione.

Si provvederà altresì a cancellare, ad insindacabile giudizio dell'Associazione, l'operatore economico anche nel caso di inadempimento, adeguatamente documentato, nell'esecuzione di prestazioni o nel caso di mancato rispetto degli standard di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento.

Sarà altresì cancellato l'operatore economico che abbia proposto azione giudiziaria, procedura arbitrale, procedimento di mediazione, nei confronti dell'Associazione e che, pertanto, si trovi in conflitto di interessi con la stessa.

L'operatore economico può richiedere in ogni momento, mediante domanda formale, la cancellazione dall'Albo, fatti salvi gli obblighi già assunti.

A seguito della cancellazione volontaria il soggetto interessato potrà richiedere una nuova iscrizione solo decorsi 12 (dodici) mesi dalla cancellazione stessa.

Articolo 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi del GDPR – Reg. UE 2016/679 si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno oggetto di trattamento, da parte del Associazione Croce Rossa Italiana (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta dell'elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione degli appalti.

Articolo 10 - Pubblicità

Il presente disciplinare è pubblicato sul sito web dell'Associazione.

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO DA	APPROVATO DA
REV 0	20/03/2018		Area Acquisti	Segretario Generale
REV 01	16/07/2019		Area Acquisti	Segretario Generale